

LOTTO 1

**CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza
stipulata tra il

GEAT S.R.L.
VIA LOMBARDIA, 17- RICCIONE
P.I. **02418910408**

e la Società

DURATA DEL CONTRATTO:

dalle ore 24.00' del 31.12.2022
alle ore 24.00' del 31.12.2025

Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Via Gandhi n° 16 – 42123 Reggio Emilia
Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939
www.unionbrokers.it - Email: info@unionbrokers.it

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: GEAT SRL, soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate a titolo indicativo e non limitativo:

- il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli Organi Statutari, gli Amministratori, il Segretario Comunale, i Dirigenti e i Dipendenti tutti, anche se affetti da deficit psico-fisici, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in Società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite agenzie di lavoro (lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinat), prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e D.Lgs 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ; le persone con rapporto di lavoro occasionale, i lavoratori in regime in regime di L.S.U. (Lavoratori Socialmente utili), i disabili in formazione lavoro, i collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, stages, gli Ingegneri, gli Architetti, i partecipanti ad attività di ricerca geologica, speleologica, ecologica, e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, assistenti domiciliari per anziani, minori e disabili;
- gli Organismi e le Associazioni create da o per il personale dipendente che svolgono attività per conto del contraente/assicurato;
- gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal contraente/assicurato per lo svolgimento di attività avanti finalità sociali, assistenziali, economiche;
- i minori in affidamento al Contraente/assicurato nonché le famiglie affidatarie dei minori stessi;

Società:impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

Retribuzione annua lorda: Quanto, i prestatori di lavoro effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni e/o gli importi (esclusi IVA) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'attività prestata dagli stessi. Sono quindi compresi i compensi/emolumenti versati dal Contraente assicurato a:

- personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL;
- prestatori d'opera autonomi non costituiti in Società organizzata;
- prestatori d'opera presi in affitto tramite agenzie di lavoro (lavoro interinale);
- collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati);
- personale in servizio presso il contraente assicurato in qualità di lavoratori in regime L.S.U.;
- prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e D.Lgs 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni

Prestatori di lavoro : Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:

- lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, ecc...);
- le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, quali:

- prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196;
- prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni compreso i prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro (legge n° 30 del 14/02/2003), nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto della legge stessa.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Esercizio delle attività concernenti:

- Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica e/o di uso pubblico;
- Interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica e/o di uso pubblico, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche con relative pertinenze
- Progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano
- Uso e proprietà nonché installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari
- Installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse delle risorse energetiche
- Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
- Operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere
- Attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini
- Attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per la sepoltura privata, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso
- Attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche
- Manutenzione verde pubblico
- Gestione dei servizi cimiteriali
- Manutenzione patrimonio pubblico
- Lotta antiparassitaria
- Gestione ERP per il Comune di Riccione

il tutto nell'ambito dei contratti di servizio e dei regolamenti per la gestione dei pubblici servizi per conto di Enti e/o Società in genere.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, così come prevista nello Statuto, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.

Si conviene inoltre che le attività svolte dall'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile del Contraente, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli assicurati per effetto di Legge, regolamenti e/o integrazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/08), delibere e comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico, compresi provvedimenti emanati da propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell'attività degli assicurati.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, **nessuna esclusa né eccettuata**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio (non modificabile)

Il pagamento del premio sarà frazionato annualmente.

A parziale deroga dell' art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto **entro 90 (Novanta)** giorni dal perfezionamento della polizza.

Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **60 (sessanta)** giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Se l'Assicurato non paga il Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società Assicurativa al pagamento dei premi scaduti. Il termine di pagamento elevato a 60 giorni vale anche per eventuali proroghe, rinnovi, riaffidi ed appendici riguardanti la presente polizza.

Art. : 3.BIS – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 (non modificabile)

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subap-

paltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
3. IL contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
2. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 7 Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 6(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro

Nel caso si verifichi una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, il contraente deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza anche per il tramite del broker indicato in Polizza, entro 30 giorni a decorrere in cui l'Ufficio competente del contraente ne abbia preso visione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Per quanto riguarda la garanzia R.C.O, il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla società, nei medesimi termini temporali, eventuali sinistri rientranti nella garanzia " Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O)" solo ed esclusivamente:

- a) In caso di richiesta di risarcimento o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitassi diritto di surroga ai sensi del DPR 30/06/1965 n 1124
- b) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge.

E' facoltà del Contraente/Assicurato denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata la richiesta.

Art. 9 –Durata e cessazione del contratto e recesso annuale. (non modificabile)

L'assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2025**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire **entro 90 (NOVANTA)** giorni dal perfezionamento polizza

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta. A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

Art. 10 – Oneri fiscali e Imposte

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 13 – Riservatezza dei dati personali

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il contraente e la Società

Art. 14 – Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro ; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art 15– produzione di informazioni sinistri

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si

impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);

l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

ART. 16 – MASSIMALI ASSICURATI (non modificabile)

Garanzia R.C.T. :

€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni sinistro (unico);

Garanzia R.C.O. :

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro (unico)

Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: **€ 6.000.000,00** (seimilioni/00)

ART. 17 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

ART. 18 - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Qualora la tacitazione dell/i danneggiato/i intervenga durante le fasi di indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato (in caso di procedimento penale la difesa, pertanto, si intende prestata sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati)..

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in **occasione della predetta definizione transattiva.**

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

ART. 19 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER (non modificabile)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**ART. 21 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO
Premio Anticipato**

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:
Il premio viene calcolato sulle retribuzioni di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), sarà applicato il tasso dello‰ (pro-mille) al lordo delle imposte.

Regolazione Premio

Non si farà seguito alla regolazione premio.

ART. 22 - COASSICURAZIONE E DELEGA.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo.

ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico del contraente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante al contraente per Legge, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti: dei prestatori di lavoro del contraente assicurato, del Comune di Riccione, degli amministratori protempore e dipendenti del Comune di Riccione, degli Enti o Società collegate o partecipate e dei loro Legali rappresentanti e prestatori di lavoro, degli autori del fatto dannoso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi comunque i casi di dolo.

ART. 24 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di Legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

ART. 25 – COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'assicurato, a norma di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C.T E R.C.O.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori e collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso (compresi stagisti, lavoratori accessori compensati tramite voucher, personale in lavoro somministrato) ma di cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

A deroga di quanto scritto, si precisa che la garanzia RCT per il settore Verde e il Settore strade riguardanti il solo COMUNE DI RICCIONE, viene prestata a fine massimale della polizza RCT/O del Comune di Riccione o alla non operatività della polizza suddetta. Il massimale della polizza RCT/O del Comune di Riccione è di 7.500.000 € La variazione di tale massimale, fino alla soglia dei 4.000.000 €, non comporterà variazione del rischio. Sotto tale massimale, GEAT si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo massimale. La compagnia potrà procedere come descritto agli art. 6 e 7. Rimangono in capo a GEAT i danni diretti dell'attività svolta (per puro esempio esemplificativo: sasso che colpisce una macchina durante lo sfalcio del verde).

A deroga di quanto scritto, si precisa che la garanzia RCT per la gestione degli ERP del Comune di Riccione, viene prestata a fine massimale della polizza in essere del contraente o alla non operatività della polizza suddetta. Il massimale della polizza RCT che assicura l'attività di gestione degli ERP è di 3.000.000. Sotto tale massimale, GEAT si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo massimale. La compagnia potrà procedere come descritto agli art. 6 e 7.

ART. 27 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell'articolo 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 38 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL.

L'assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l'assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell'INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d'opera saranno considerati terzi. L'assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc...) che prestano servizio presso l'assicurato.

3. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.
4. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati del art. 2 del D.lgs. 81/08.

ART. 28 – FRANCHIGIA

FRANCHIGIA FRONTALE

Salvo quanto diversamente specificato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'importo di:

€ 2.000,00 per ogni sinistro;

Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà per tanto né per la R.C.O., né per la tutela legale.

Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

Si precisa che per questa opzione, In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90 gg. dalla richiesta.

ART. 29 - QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi (NB: opera la garanzia RCO):

Il contraente e l'assicurato;

I dipendenti e prestatori d'opera come definiti ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 27 che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

Presidente, membri CDA e Sindaci Contabili;

i dipendenti di altri Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;

gli Amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, Agenzie, Consorzi e Società formate o possedute dall'Assicurato;

I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività del contraente;

i Consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;

i Tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;

il personale degli Istituti di Vigilanza e trasporto valori;

il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;

I prestatori di lavoro come sopra definiti.

Sono considerati terzi i dipendenti tutti e gli Amministratori del Contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell' ambito delle attività del contraente e causati da fatto dell'assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni da furto e da incendio. **La presente garanzia è prestata con limite di € 40.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno assicurativo.**

ART. 30 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985, n. 350, del D.to Lgs. 19.09.1994, n. 626, del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 e del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale rappresentante del contraente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all'attività assicurata.

Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo. In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici /subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;

- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manutenzione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

- c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, anche non derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza di **€ 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo minimo € 1.000,00 per ciascun sinistro;**

danni prodotti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno.**

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti,

canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente un'amministrazione comunale anche se ubicati fuori dai confini comunali e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comune (estesa anche alla cittadinanza) con cui il Contraente ha un contratto di servizio;

- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere;
- e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà di GEAT e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Quest'ultima garanzia è prestata per un massimo risarcimento sin/annuo **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila00)**;
- g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato esclusi i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta. Massimo risarcimento annuo **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**;
- h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali del Contraente;
- j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;
- k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici;
- l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o

strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;

- m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
- n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di Scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
E' compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla Legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest'ultima garanzia è prestata con il sottolimito **€10.000,00 (diecimilamila/00) per sinistro e € 40.000,00**. La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni. Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.
- o) la garanzia comprende i rischi derivanti dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza del contraente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, serviziannonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Contraente;
- p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
- q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, per-tanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
- r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 100.000,00 (centomila/00)** per sinistro. La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
- s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o manutentore o esercente di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- t) danni conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di tra-

sformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;

- u) danni conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
- v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)** per sinistro;
- x) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.
- y) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- z) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d'esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** per sinistro;
- a1) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni sinistro;
- a2) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;
- a3) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**;
- a4) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato "tele-lavoro";
- a5) responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 250.000,00 (duecentocinquantomila/00)**;
- a6) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro o di servizio per le persone di cui il Contraente si avvale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione semprechè dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità a norma di legge;
- a7) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo, fino alla concorrenza di **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)** per sinistro ed

anno e soggetti con uno scoperto del **10% (dieci per cento) con il minimo di € 2.000,00 (duemila/00)** per sinistro.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di Legge dell'Assicurato per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell'inquinamento. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.

- A8) L'Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, e gli alberi anche ad alto fusto, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili .
La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
- A9) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge 528/99 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni compreso il D. Lgs. 81/08, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.
Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.
- A10) A parziale deroga di quanto previsto dal comma C) dell'Art. 33— Esclusioni, la garanzia comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto ovvero nei 12 mesi precedenti l'inizio della polizza e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.
Per compimento delle opere si intende:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente;
 - uso delle opere secondo destinazione.

ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di Legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.

ART. 32 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € **1.000.000,00 (unmilione/00)** per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

ART. 33 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c);
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione dei dati;
- f) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle Leggi;
- g) conseguenti a violazione di Leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da campi elettromagnetiche o da organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo

dell'atomo o con radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;da presenza,uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavorazione,vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;

- b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante dall'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- c) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 30 lettera k).

ART. 34 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati di terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra gli assicurati e la Società.

LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO

Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo

Condizione	Scoperto	Franchigia	Massimo risarcimento
1. Art.28		€ 2.000,00	
2. Art.29 Danni a cose dei dipendenti			€ 40.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno ass.vo
3. Art.30 lettera C) Danni da spargimenti acqua e rigurgito, rottura fogna Danni da furto cagionati a terzi	10% minimo € 1.000,00		€ 300.000,00 € 50.000,00
4. Art.30 lettera F) Danni a cose di terzi caricate, scaricate, ecc....			€ 250.000,00
5. Art.30 lettera G) Danni a cose in consegna e custodia			€ 250.000,00
6. Art 30 lettera N Art 1783 c.c e ss, ecc...			€ 10.000,00 per sinistro € 40.000,00 per anno ass.vo
7. Art.30 lettera R) Danni ai locali presi in uso			€ 100.000,00
8. Art.30 lettera W) Danni da sospensione attività economi- che			€ 1.000.000,00
9. Art.30 lettera X) Danni da incendio.			€ 1.000.000,00
10. Art.30 lettera Z) Danni a cose in ambito d'esecuzione la- vori.			€ 500.000,00
11. Art.30 lettera A1) Danni da cedimento e franamento del terreno	10%		€ 500.000,00
12. Art.30 lettera A3) Danni a condutture ed impianti sotterra- nei			€ 500.000,00
13. Art.30 lettera A5) Danni per errato trattamento dei dati personali			€ 250.000,00
14. Art.30 lettera A7) Inquinamento accidentale (danni a co- se)	10% min. € 2.000,00		€ 1.000.000,00
15. Art.32 Malattie professionali			€ 1.000.000,00